



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

Settore Amministrativo

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un Elenco di operatori economici

-SHORT LIST-

per l'esecuzione di forniture di beni e/o servizi ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 07 ottobre 2019, il Comune di Montella – Settore Amministrativo - intende procedere alla formazione di un Elenco di operatori economici (Short list) per l'esecuzione di forniture di beni e/o di servizi da cui trarre i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 “*Contratti sotto soglia*” anche mediante procedure Me.PA. /Consip, sotto soglia comunitaria, come di seguito specificato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, correttezza, rotazione e trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30,32,35 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo codice dei Contratti Pubblici);

Il presente Avviso è finalizzato alla formazione di una short list di aziende, in regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente (contabili – fiscali - previdenziali) ovvero idonei a contrarre con la pubblica amministrazione per le forniture di beni e/o servizi da effettuare a richiesta del Settore Amministrativo dell'Ente, nell'ambito delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Cartoleria, cancelleria ed articoli per ufficio;
- b) Tipografia;
- c) Hardware e software;
- d) Libri;
- e) Articoli sanitari e materiale di pulizia;
- f) Arredi;
- g) Sussidi didattici;
- h) Realizzazione e/o manutenzione impiantistica elettronica ed informatica;
- i) Ricambi auto, fornitura carburanti/lubrificanti per autoveicoli;
- l) Noleggio Bus;
- m) Noleggio fotocopiatrici;
- n) Agenzie di viaggio;
- o) Agenzie assicurative;
- p) Agenzie organizzazione eventi;

Ciascun operatore economico è tenuto a specificare all'interno della domanda di iscrizione allegata al presente Avviso a quale fornitura di beni e/o servizi intende essere iscritto.

La formulazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva nè prevede alcuna graduatoria di merito né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi forniture ma semplicemente elenca operatori economici cui affidare eventuali lavori ,servizi, e forniture .

Gli operatori economici da invitare per eventuali forniture saranno scelti dal Responsabile del Settore nel rispetto del principio di rotazione, parità trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

1) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura dei beni e/o servizi di cui in argomento avverrà mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 ;

La fornitura sarà affidata, a seconda della natura, sulla base del *criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. sopra citato, anche tramite Mepa .*

2) SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI

Possono partecipare all'Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti accreditati per l'erogazione *delle forniture di beni e/o dei servizi* sopra elencati, tutti gli operatori economici di cui

all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti devono essere già costituiti.

a) *Requisiti di ordine generale (capacità giuridica a contrattare con la p.a.) di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 specialmente:*

- possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, *“essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”* (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *“ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria”* (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC) e l'indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
- garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, degli accordi provinciali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999;

b) *Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:*

- regolare iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) ovvero agli Albi Regionali o Provinciali e a Registri laddove previsto dalla legge in relazione alla forma giuridica del soggetto partecipante. Nel caso di cooperativa

l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di possedere le risorse umane necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;
- possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in relazione alla forma giuridica del soggetto partecipante e delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l'espletamento della fornitura/servizio;

c) *Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche-professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.*

3) VALIDITÀ ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Elenco ha durata *biennale* a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della domanda di iscrizione, con verifica annuale.

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso pubblico determina la decadenza dall'inserimento nell'Elenco ed è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, previa comunicazione di avvio del procedimento ed instaurazione di un contraddittorio.

La decadenza è disposta, altresì, quando vi sia stata risoluzione del contratto di fornitura/servizio per inadempimento.

È facoltà del soggetto accreditato chiedere la cancellazione dall'Elenco per una delle prestazioni accreditate o recedere dal contratto mediante istanza formale. La cancellazione dall'Elenco avverrà entro n. 30 giorni a decorrere dall'arrivo della istanza, mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale.

4) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Documentazione necessaria

Ai fini della iscrizione all'Elenco degli operatori economici in argomento occorre presentare la seguente documentazione:

a) **DOMANDA DI ISCRIZIONE e DICHIARAZIONI ULTERIORI:** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. La domanda va redatta utilizzando la modulistica allegata al predetto Avviso, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente ;

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di documentazione sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa, occorre presentare altresì la procura notarile, in copia autenticata oppure, in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, occorre trasmettere l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza. Infine, Infine, i

consorzi dovranno produrre lo statuto e l'atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000.

- b) **DGUE:** previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e 85 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 (allegato al presente Avviso). La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che:

- qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

- in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016*). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *"ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);

- a seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.” Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio.

- con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:

- *comma 3, il quale afferma l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 “va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;*
- *comma 5, lett. b), secondo cui è escluso “l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;*
- *comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso “l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.*

Termini e modalità di iscrizione

La domanda, con i relativi allegati, deve essere inoltrata **entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 27/01/2020 via pec al seguente indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it, oppure** consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Montella rispettando il termine previsto.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna altra istanza, anche se sostituiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente. Il corretto recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la stessa non arrivasse entro i termini stabiliti.

L'Ufficio segreteria del Settore Amministrativo del Comune di Montella si occuperà dell'istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.

Il termine previsto per il completamento dell'istruttoria è di giorni n. 90 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. All'esito dell'istruttoria i soggetti in regola con il possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti all'Elenco in questione con apposito provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.

L'Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montella e nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*". La pubblicazione sul sito equivale a notifica.

È a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, la presentazione della domanda di iscrizione, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di iscrizione non pervenga entro il termine di scadenza fissato nella documentazione per la presentazione delle stesse.

5) INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di formazione dell'Elenco in questione, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico in oggetto, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo <https://www.comune.montella.av.it/>.

6) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Montella.

Gli operatori economici iscritti dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

7) PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Montella e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016.

Allegati:

- Domanda di iscrizione e dichiarazioni ulteriori;
- Per il DGUE <https://ec.europa.eu/tools/espdl?lang=it>

Montella 18 dicembre 2019

**Il Responsabile
del Settore Amministrativo**

Avv. Maria Conte